



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO NATOLI

Seduta del 12/04/2018

FATTO

I ricorrenti riferiscono che in data 29.05.2007 stipulavano con l'intermediario convenuto un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile, parametrato al tasso interbancario Euribor 6M.

La Commissione europea, con provvedimento del 4.12.2013, ha accertato la manipolazione dell'Euribor, sanzionando per conseguenza le imprese partecipanti all'intesa anticoncorrenziale.

Nella prospettazione dei ricorrenti la Banca mutuante, sebbene non sia stata parte del cartello anticoncorrenziale, ha sicuramente tratto vantaggio dall'artificioso innalzamento dell'indice Euribor. Pertanto, *“essendo l'Euribor non applicabile in quanto totalmente inattendibile”*, dovrebbe essere condannata alla restituzione degli interessi pagati in misura superiore allo “spread” fissato nel contratto per il periodo giugno 2008/giugno 2009.

Parte resistente eccepisce, pregiudizialmente, l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro. Nel merito, evidenzia di non essere stata coinvolta nella presunta intesa anticoncorrenziale intervenuta tra alcune banche europee volta a manipolare i dati utilizzati per determinare l'Euribor; in relazione a tanto non potrebbe, quindi, esserle attribuita alcuna responsabilità.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Chiede, pertanto, di dichiarare il ricorso irricevibile in quanto avente ad oggetto un contratto sorto anteriormente al 1 gennaio 2009 ovvero, in subordine, di rigettarlo in quanto infondato.

DIRITTO

L'intermediario resistente eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro.

Ai sensi del par. 4, Sezione I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari: *“non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”*.

Poiché, per orientamento costante dei Collegi ABF, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, l'incompetenza temporale dell'Arbitro deve essere dichiarata solo se la *causa petendi* si fonda su vizi genetici del rapporto e considerato che il contratto oggetto del ricorso è stato stipulato in data 07.11.2007 e dunque nel periodo di accertata efficacia dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione Europea, con la conseguenza che il vizio dedotto dai ricorrenti afferisce alla fase genetica del rapporto, il ricorso esula dalla competenza temporale dell'Arbitro.

La questione è già stata affrontata, e risolta nei medesimi termini qui prospettati, dal Collegio di Bologna, con la decisione n. 4592/18, ove si è ritenuto che *«Il ricorso è inammissibile relativamente alle domande tendenti a censurare vizi genetici del contratto, ossia l'usura (genetica, per l'appunto), la indeterminatezza del TAEG o sua erronea indicazione nel contratto, nonché per le censure in merito all'Euribor applicato come riferimento del tasso di interesse praticato. Basti, agli effetti della decisione, segnalare che il contratto in vertenza è stato stipulato prima del 2009 e che tutte le censure proposte attengono a (presunti) vizi del momento perfezionativo del vincolo negoziale, in epoca dunque anteriore al perimetro temporale di competenza dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento n. 72/2014 e Disposizioni ABF sezione I par. 4)»*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI